


M.



Direzione Regionale della Campania

Settore Gestione Personale
Ufficio Contenzioso e disciplina

TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

* * * * *

ORLANDO Angela Maria c/ AGENZIA DELLE ENTRATE

RG. n. 8994/2012 – GIUDICE DOTT.SSA RUGGIERO

RICORSO ex ART. 414 C.P.C.

Udienza del 18 febbraio 2014

PER l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, in persona del Direttore p.t., C.F. 06363391001, che, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 136 c.p.c., all'art. 51 del D.L. n. 112/2008, nonché all'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, chiede di ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai seguenti recapiti: **FAX** n. 081.4281.675 – **e-mail** dr.campania.cd@agenziaentrate.it – **PEC** dr.campaniagtpec@pce.agenziaentrate.it, elettivamente domiciliata ai fini della presente controversia in Napoli, presso la Direzione Regionale della Campania, in Via A. Diaz, n. 11, rappresentata e difesa nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417-bis C.p.c., sia unitamente che disgiuntamente, dalla dott.ssa Mariarosaria Papa, Capo Ufficio Contenzioso e disciplina e dal dott. Antonio Arciprete, funzionario in servizio presso il medesimo ufficio della Direzione Regionale della Campania;

– Resistente –

CONTRO

La dott.ssa Angela Maria Orlando, rappresentata e difesa dall'avv. Arcangelo Zampella, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Caivano, al C.so Umberto n. 321

– Ricorrente –

FATTO

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con atto Prot. N. 186578/2010 del 30 dicembre 2010 (**all. 1**), ha indetto, a seguito dell'accordo sindacale del 22 dicembre 2010 (**all. 2**), la procedura selettiva di sviluppo economico del personale dell'Agenzia delle Entrate volta a valorizzare le professionalità interne all'Agenzia.

A seguito di accordo sindacale del 19 aprile 2011 (**all. 3**), l'atto di avvio della procedura selettiva è stato modificato, con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 99394/11 del 30 giugno 2011 (**all. 4**), che ha stabilito appositi criteri per la determinazione della misura del compenso accessorio da corrispondere al personale beneficiario del passaggio economico.

La ricorrente ha trasmesso alla Direzione Regionale della Campania, a mezzo dell'apposita procedura informatica, istanza di partecipazione alla procedura per il passaggio all'interno della terza area funzionale dalla fascia retributiva F4 a quella F5, in data 14/07/2011.

La Direzione Regionale della Campania, con provvedimento n. 12395 del 12 marzo 2012 (**all. 5**), ha approvato e pubblicato la graduatoria dei vincitori per la terza area, nella quale non era ricompresa tra i vincitori l'odierna ricorrente.

Con atto del 07/05/2012 Prot. n. 0022777 sono state pubblicate le graduatorie di merito definitive (**all. 6**).

A tal riguardo si precisa che l'esclusione della ricorrente è avvenuta sulla base dei criteri e delle modalità di attribuzione del punteggio relativi alla graduatoria in questione.

Difatti, con riferimento all'anzianità di servizio e ai titoli di studio culturali e professionali, determinati sulla base di quanto indicato nell'atto di avvio della procedura con nota prot. n. 186758 del 30/12/2010 e delle varie istruzioni operative fornite dalla Direzione Centrale del Personale (**all. 7**), alla

dott.ssa Orlando sono stati attribuiti solo punti 48,50, di per sé non sufficienti al riconoscimento della superiore fascia retributiva.

A seguito di tale esclusione, la dott.ssa Orlando ha proposto ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo all'adito Tribunale che le venga riconosciuto il proprio diritto all'attribuzione di punti 50.

La dott.ssa Orlando ha richiesto che le venisse, in ogni caso, accertato il diritto ad un diverso criterio di preferenza in caso di parità nell'attribuzione di 48,50 punti, dichiarata l'illegittimità della graduatoria e per l'effetto riconosciuta la fascia retributiva F5, con conseguente riconoscimento del danno morale asseritamente subito per effetto della mancata promozione.

Altresì, ad avviso della ricorrente, nella graduatoria della procedura selettiva di sviluppo economico del 12/03/2012, in merito ai titoli di studio culturali e professionali (*A ben vedere, la ricorrente risulta essere titolare di una laurea in economia e commercio - e non in giurisprudenza, come erroneamente riportato a pag 5 del ricorso introduttivo - e abilitata alla professione di dottore commercialista - e non di avvocato, come erroneamente riportato a pag. 6 del ricorso -*), non le sarebbe stato considerato il corso di reclutamento presso la Scuola Superiore delle Pubblica Amministrazione che le avrebbe consentito l'attribuzione di ulteriori 1,5 punti e quindi il punteggio complessivo di 50 punti.

Ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti, si rileva che secondo il quadro normativo di riferimento: " **2.1** *La procedura ha una duplice finalità: la prima è quella di promuovere una quota di personale in funzione del grado di sviluppo professionale conseguito e del numero di passaggi di livello retributivo previsti all'interno delle aree in base alle risorse di carattere certo e stabile specificate nel punto 2 dell'accordo sindacale del 22 dicembre 2010, di seguito citato come "accordo". La seconda è quella di attribuire un compenso di carattere accessorio al personale cui siano state riconosciute competenze in linea con i livelli attesi di prestazione lavorativa, ma che non abbia avuto la promozione dato il numero massimo di passaggi economici*

previsti o in quanto risulti già collocato nella fascia retributiva apicale dell'area di inquadramento o non abbia maturato il requisito di cui al punto 3.13.”

Il bando prevedeva la suddivisione dei dipendenti in tre fasce di merito: nella prima venivano inseriti i dipendenti ritenuti “meritevoli di un riconoscimento speciale per la rilevanza del contributo dato ...”, nella terza i dipendenti che avevano riportato sanzioni nel biennio luglio 2009 – giugno 2011, nella seconda fascia venivano inseriti tutti gli altri dipendenti, poi, come si legge nel bando:” **3. Formazione delle graduatorie e conclusione della procedura...**

3.6 Effettuata questa prima operazione, l'ordine di classifica degli interessati all'interno delle fasce è determinato da due fattori: esperienza di servizio maturata e titoli di studio, culturali e professionali. I due fattori si conteggiano nel seguente modo:

**ESPERIENZA DI SERVIZIO MATURATA
NELL'AGENZIA DELLE ENTRATE O IN ALTRA AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA**

(punteggio massimo: punti 25)

Esperienza di servizio maturata nella fascia retributiva di attuale appartenenza: per ciascun anno* Punti 2,5

Esperienza di servizio maturata nell'area di appartenenza in fasce retributive diverse da quella attuale: per ciascun anno* Punti 1,5

Esperienza di servizio maturata in altra area o qualifica equiparata: per ciascun anno* Punti 1

* Ai periodi di servizio inferiori all'anno è attribuito il rispettivo punteggio di fascia, area o qualifica equiparata rapportato a periodi interi di trenta giorni

TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E PROFESSIONALI

(punteggio massimo: punti 25)

Titoli* III area I e II area
Diploma di istruzione secondaria di primo grado

Punti 7

Diploma di qualifica professionale (3 anni) -
Punti 9

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| <i>Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (4/5 anni)</i> | <i>Punti 12</i> | <i>Punti 14</i> |
| <i>Diploma universitario (biennale o triennale) e abilitazioni professionali successive al diploma di istruzione secondaria di secondo grado</i> | <i>Punti 13</i> | <i>+1</i> |
| <i>Diploma di laurea</i> | <i>Punti 14</i> | <i>+2</i> |
| <i>Diploma di laurea (triennale) specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia</i> | <i>Punti 15</i> | <i>+3</i> |
| <i>Diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento specifica in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia</i> | <i>Punti 22</i> | <i>+6</i> |

** si considera il punteggio del titolo di studio più elevato*

Qualificazione conseguita in discipline attinenti ai settori di attività dell'Agenzia mediante partecipazione con profitto a corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea

| | |
|---|---|
| <i>Punti 1,5 per ogni titolo posseduto (maxpunti 5)</i> | <i>Punti 1 per ogni titolo poss.(maxpunti5)</i> |
|---|---|

Tutto ciò premesso, con il presente atto si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, in persona del Direttore p.t., che impugna tutto quanto *ex adverso* dedotto e chiede il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto per i seguenti motivi di

DIRITTO

In via pregiudiziale, la resistente Agenzia eccepisce la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 102 c.p.c., in quanto non sono presenti in giudizio i litisconsorti necessari che, alla stregua delle domande proposte nel ricorso, dovevano essere evocati in giudizio.

Invero, deve rilevarsi la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti della graduatoria i quali, in caso di accoglimento, subirebbero ingerenze nel proprie situazioni giuridiche

soggettive.

L'istante ha *vocato in ius* la sola Amministrazione Finanziaria e non anche tutti gli altri partecipanti alla procedura selettiva.

Il provvedimento richiesto, astrattamente idoneo a modificare le posizioni in graduatoria, sarebbe inopponibile agli altri partecipanti alla procedura che non sono parte del giudizio.

Il litisconsorzio necessario, ricorre quando l'azione tende alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico, oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione giuridicamente comune a più soggetti (*Cass. 23/09/2003, n. 14102*).

In questi casi, la sentenza può conseguire un risultato utile e positivo, ossia è *utiliter data*, solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti, attivi e passivi (*Cass. 4/01/2005, n. 121*).

Inoltre, la necessità dell'integrazione del contraddittorio deve essere valutata non *ex post* in base all'esito della lite, ma *ex ante* in relazione alle domande proposte dalle parti (*Cass. 1/06/2010, n. 13435*).

L'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base del *petitum*, cioè alla luce del risultato che l'attore intende perseguire (*Cass. 11/11/2003, n. 16939*).

Tanto è altresì confermato dalla ulteriore sentenza, secondo la quale il difetto del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sempre che sulla questione non si sia formato giudicato (*Cass. 3/11/2008, n. 26388*).

Al riguardo, si rileva, la giurisprudenza conforme ritiene contraddittori necessari i partecipanti nei cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti (*Corte di Cassazione, sez. lav., 07/07/2009, n. 15912*); in casi analoghi, il Giudice della cautela nel rigettare il ricorso per mancanza di entrambe le condizioni per la concessione del provvedimento cautelare, ha testualmente disposto: "Anche sotto il profilo del *fumus boni iuris*, questo Giudicante dubita della ammissibilità della pretesa di parte ricorrente. Questi, infatti, ha *vocato in ius* la sola Amministrazione delle Finanze e non anche i concorrenti che lo

precedono in graduatoria. Orbene è evidente come l'eventuale provvedimento di accoglimento che comporterebbe una modificazione delle posizioni di graduatoria non potrebbe essere opposto agli altri partecipanti al concorso che non sono stati parte del presente giudizio. Dunque il provvedimento medesimo risulterebbe inutiliter dato né, attesa la natura del procedimento, può ipotizzarsi la concessione di un termine per la integrazione del contraddittorio". (Trib. Napoli – Sez. Lavoro, ord. del 02/04/2002).

Il giudice, infatti, è titolare del potere-dovere di controllare, anche d'ufficio, il rispetto del principio del contraddittorio, con l'evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda formulata dalla parte attrice (Cass. 14/05/2005, n. 10130) e al fine di decidere se sia necessario disporre l'integrazione deve avere riguardo alla domanda, perché è questa che fissa e delimita l'ambito della controversia (Cass. 3/11/2008, n. 26422) e, nel caso di specie, indubbio è il coinvolgimento di tutti i vincitori della procedura selettiva.

E' di tutta evidenza, inoltre, come le istanze di controparte risultino essere prive di alcun fondamento avuto riguardo tanto all'evidente travisamento del quadro normativo attuale, quanto all'errata lettura della realtà dei fatti di cui è causa.

Basti ad esempio osservare come la sola graduatoria citata nel ricorso sia in realtà solo quella pubblicata il 12/03/2012 anziché quella definitiva, pubblicata con atto del 07/05/2012 Prot. n. 0022777 (all. 6).

In tale contesto, i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio relativi alla graduatoria in questione, con riferimento all'anzianità di servizio, ai titoli di studio, culturali e professionali, sono stati determinati sulla base di quanto indicato nell'atto di avvio della procedura 1865758 del 30/12/2010 e nelle istruzioni operative fornite dalla Direzione Centrale del Personale (all. 1 e 7).

Al riguardo, controparte lamenta l'illegittimità del punteggio attribuitole per la mancata valutazione del corso di reclutamento presso la

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (dall'1/09/1990 al 31/07/1991).

La predetta asserzione si rivela palesemente infondata.

Ciò atteso che, in merito al "XIV Corso di reclutamento S.S.P.A. conseguito in data 31/07/1991, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione", ha omesso di considerare le disposizioni impartite dalle indicazioni operative fornite dalla Direzione Centrale del Personale.

La Direzione Centrale, ha ritenuto non valutabili i corsi-concorsi di reclutamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 1 e 2 del DPR n. 472/1972. Al riguardo l'art. 5, comma 9, del DPR n. 44/1990, considera infatti il superamento di tali corsi equivalente al superamento di un corso di specializzazione post laurea ai soli fini dell'accesso all'esterno ai profili professionali di VII qualifica funzionale del Comparto Ministeri.

Vieppiù, in merito al documento sindacale agli atti della controparte (all. al ricorso), si evidenzia che lo stesso ha riguardato una mera modalità di confronto sindacale volta ad acquisire osservazioni circa la valutazione di alcuni titoli post laurea, i cui criteri di riconoscimento, ai fini dello sviluppo economico, sono stati successivamente formalizzati dall'Agenzia in maniera ufficiale con le indicazioni operative richiamate.

E' chiaro che la mancata valutazione del corso di reclutamento presso la S.S.P.A. nella procedura è in radice corretta, avuto riguardo alla lettera e alla ratio delle suddette istruzioni operative dove, in maniera del tutto dirimente a pagina 3 è dato leggere: "Sono valutati: master e corsi di specializzazione universitari di cui al DM 22 ottobre 2004, n. 270; master e corsi di specializzazione organizzati da istituti di formazione pubblici e privati che abbiano caratteristiche omogenee a quelli di matrice universitaria per impegno in attività formative, che dovranno quindi avere durata almeno annuale o pari ad almeno 1500 ore; Non sono valutabili i corsi-concorsi di reclutamento tenuti dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 472/1972. Infatti, l'art. 5, comma 9, del DPR

n. 44/1990, considerava il superamento di tali corsi equivalente al superamento di un corso di specializzazione post laurea ai soli fini dell'accesso dall'esterno ai profili professionali di VII qualifica funzionale del Comparto Ministeri."

Il tutto non fa che supportare la correttezza dell'operato dell'Agenzia nella gestione della procedura di progressione economica.

Del pari, perdono di attualità e pregnanza i rilievi di controparte circa l'asserita erronea valutazione dell'effettiva anzianità di servizio maturata nella fascia retributiva di attuale appartenenza dall'1/07/2005 (di 66 mesi) e in fasce retributive diverse (che presume essere di complessivi 167 mesi).

L'inconferenza di tale assunto si ricava dal fatto che i rilievi così riassunti risultano contraddetti dalle evidenze documentali e mancano di qualsiasi aderenza con la realtà.

In particolare, coerentemente con le predette istruzioni, la valutazione dell'esperienza complessiva di servizio dei dipendenti, ai fini dell'attribuzione dei punteggi è stata effettuata sulla base della decorrenza economica e non giuridica di prima immissione in servizio nei ruoli della Pubblica Amministrazione.

Tale scelta risponde all'esigenza di considerare la data di immissione in servizio del dipendente il momento a partire dal quale ha avuto inizio la prestazione lavorativa e conseguentemente la crescita professionale, quest'ultima oggetto di apprezzamento ai fini dello sviluppo economico, come previsto dall'atto di avvio.

Nel caso di specie, la scheda della ricorrente è stata rettificata in relazione alla sua anzianità complessiva in fasce retributive diverse, che è risultata esser decorrente dal 2/01/1992 in luogo di quella giuridica indicata dalla stessa nella scheda inviata telematicamente dall'1/08/1991. La stessa, quindi, ha maturato un'anzianità economica nella fascia F3 dal 2/01/1992 al 30/06/2005 pari a 161 mesi e 29 giorni; periodo, questo, non correttamente indicato (167 mesi) nella domanda originale all'epoca trasmessa alla

dipendente riportando, invece, l'anzianità giuridica (periodo non retribuito) e non quella economica di immissione in ruolo.

In virtù di quanto sopra, la posizione in graduatoria della ricorrente, a parità di punteggio con altri candidati, è stata determinata secondo i criteri di preferenza di cui al punto 3.10 del citato atto di avvio.

In particolare, la posizione in graduatoria della stessa dipendente è stata determinata con le seguenti modalità: minore esperienza di servizio nella fascia retributiva di appartenenza rispetto al candidato che la precede, a parità di punteggio complessivo (punti 48,50).

Ergo, nessun addebito può essere imputato alla convenuta Agenzia delle Entrate.

In definitiva il comportamento dell'Agenzia è assolutamente corretto sotto il profilo dell'inquadramento normativo, contrattuale, e corrisponde ad un corretto temperamento tra l'interesse dell'Amministrazione ad organizzarsi e i diritti dei singoli dipendenti a progredire in termini economici o di carriera.

In conclusione, è di piena evidenza come la medesima non possa che far riferimento al bando e alle inerenti istruzioni operative in quanto la *ratio* delle procedure selettive è che "[...] sono disposte nel prevalente interesse dell'amministrazione, alla migliore utilizzazione del personale e alla più razionale organizzazione dei suoi uffici" (Consiglio di Stato sentenza n. 1970 del 7 maggio 2007).

Una difforme interpretazione troverebbe un ineludibile ostacolo nell'interesse pubblico.

Quanto alla richiesta di controparte di ammissione alla prova orale, la resistente si oppone a detta richiesta, ritenendola inconferente ed inammissibile, emergendo i fatti di causa e le ragioni della convenuta Agenzia, con particolare evidenza dalla documentazione offerta in allegazione.

Per mero tuziorismo, infine, e ferma restando l'eccezione pregiudiziale ed assorbente di nullità/inammissibilità dell'intero gravame, la pretese risarcitorie non hanno fondamento alcuno, atteso che nessun illecito è

rinvenibile nell'operato di questa Agenzia di cui è stata comprovata la piena correttezza e legittimità in relazione ad ogni singola domanda attorea.

E' evidente, dunque, che vaghe dichiarazioni in ordine a voci di danno non meglio precisate non possano fondatamente far ritenere la sussistenza di un obbligo risarcitorio ad esso correlato.

Occorre infatti notare, che il ricorrente non ha né allegato, né provato, alcun danno.

Sulle spese di giudizio

Nell'auspicata ipotesi in cui le argomentazioni difensive vengano accolte con condanna della controparte al ristoro delle spese processuali, si richiama la disciplina sulla spese processuali introdotta con il decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il 23 agosto 2012, con il quale è stato introdotto nel nostro ordinamento il nuovo "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, vigilate dal Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27*".

Considerato che l'art. 9 del citato D.L. n. 1/2012, ha abrogato il tariffario forense, cui era rapportata la liquidazione delle spese processuali sostenute dalle amministrazioni pubbliche, laddove assistite da propri funzionari *ex art. 417-bis c.p.c.*, si chiede che nel presente giudizio queste vengano calcolate sulla base dei predetti parametri, in conformità dell'allegata tabella "*A - civile, tributario, amministrativo*".

Ciò, in applicazione della disciplina transitoria, dettata dall'art. 41 del D.M. n.140/2012, secondo cui "*Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*".

Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con le recentissime sentenze 12 ottobre 2012, nn. 17405 e 17406, ha affermato che "*ragioni di ordine sistematico e ... un'interpretazione coerente con i principi*

generalì” impongono che “la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

Nello stesso senso si è pronunciato anche il TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, con la recentissima sentenza n. 1528 del 10 settembre 2012.

Inoltre, si richiama la giurisprudenza che, quanto meno nell'ipotesi in cui l'amministrazione vittoriosa sia difesa in giudizio *ex art. 417-bis c.p.c.* per mezzo di funzionari non abilitati al patrocinio (in quanto privi della qualifica di avvocato o comunque non iscritti all'albo), ragguglia il ristoro delle spese di lite ad essa spettanti ai costi concretamente sostenuti per il processo in termini di costi di cancelleria, spese di viaggio *et similia* (in tal senso Corte Cost., 25 marzo 2005, n. 130, *et ibidem* per ulteriori considerazioni in materia di effettività del principio di soccombenza processuale; Cass. Civ., Sez. I, n. 7597/2001; n. 7540/2001; Cass. Civ. n. 2642/2000; Corte Cost., 2 aprile 1999, n. 117; Cass. Civ., Sez. I, n. 5809/1999; Cass. Civ., Sez. I, n. 9365/1997; Cass. Civ., Sez. I, n. 4213/1996 e soprattutto Cass. Civ., sez. II, 24 maggio 2011, n. 11389, la quale riconosce al giudice di merito il potere di accordare alla P.A. vincitrice il rimborso delle spese vive documentate e di farlo con ampia discrezionalità.

Anche la giurisprudenza di merito nell'ipotesi in cui la P.A. vittoriosa sia difesa in giudizio *ex art. 417-bis c.p.c.* per mezzo di funzionari non iscritti all'albo, ha quantificato il ristoro delle spese di lite ad essa spettanti sulla base dei costi concretamente sostenuti dall'Agenzia (in termini di spese di viaggio, di soggiorno e per indennità di missione). Tra le altre, sul punto, si vedano Tribunale di Roma, sez. lavoro, n. 6720/2009 del 16 aprile 2009, n. 11811/2011 del 23 giugno 2011; Tribunale di Biella, sez. lav., 28 novembre 2007.

Più di recente, si sono pronunciati in tal senso il Tribunale de L'Aquila, sez. lavoro, con sentenza n. 455 del 21 novembre 2011 (**all. 10**), il Tribunale di Catania, sez. lavoro, con sentenza n. 5404 del 22 novembre 2011, il Tribunale di Teramo, sez. lav., con sentenza 27 ottobre 2011, n. 817 (**all. 11**), (nella quale viene richiamato in particolare, il *dictum*, della già citata Cass. civ., sez. II, sentenza n. 11389 del 24 maggio 2011, che riconosce al giudice di merito il potere di accordare il rimborso delle spese vive documentate, e di farlo con ampia discrezionalità, alla P.A. vincitrice difesasi con propri funzionari e da ultimo, il Tribunale di Firenze, sez. lav., sentenza n. 419 del 27 aprile 2012 (**all. 12**).

A tal fine si allega nota spese (**all. 13**).

PER TALI MOTIVI

Voglia Codesto On.le Tribunale dichiarare:

In via preliminare ed assorbente,

l'inammissibilità e/o nullità del ricorso, ai sensi dell'art. 102 c.pc., in quanto non sono presenti in giudizio i litisconsorti necessari che, alla stregua delle domande proposte nel ricorso, dovevano essere evocati in giudizio.

Nel merito, ed in via del tutto subordinata,

- **rigettare in toto il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;**
- per l'effetto, dichiarare legittime tutte le determinazioni assunte nonché tutti i provvedimenti impugnati nel ricorso in esame, ivi compresi i provvedimenti presupposti e conseguenti;
- condannare parte ricorrente a tutte le spese e competenze accessorie del presente giudizio che vengano quantificate con riferimento agli importi descritti nel vigente tariffario forense, ovvero, in subordine, secondo la valutazione equitativa di codesto Tribunale, in ragione dei costi concretamente sostenuti per il processo, in termini di retribuzione oraria dei dipendenti che hanno istruito la pratica, dei costi di cancelleria, delle spese di viaggio, del trattamento di missione, *et similia*.

Salvis iuribus.


Si allegano in copia i seguenti atti e documenti:

1. Atto Prot. n. 186578/2010 del 30 dicembre 2010;
2. Accordo sindacale del 22 dicembre 2010;
3. Accordo sindacale del 19 aprile 2011;
4. Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 99394/11 del 30 giugno 2011,
5. Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 12395 del 12 marzo 2012 (estratto graduatoria);
6. Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 07/05/2012 Prot. n. 0022777 (estratto graduatoria);
7. Istruzioni operative fornite dalla Direzione Centrale del Personale;
8. Copia scheda originale e rettificata relativa all'esperienza di servizio, ai titoli culturali e professionali;
9. Copia dello stato matricolare della dipendente dal quale risulta l'anzianità di servizio e i relativi periodi di fruizione del part-time;
10. Tribunale de L'Aquila, sez. lavoro, con sentenza n. 455 del 21 novembre 2011;
11. Tribunale di Teramo, sez. lav., con sentenza 27 ottobre 2011, n. 817;
12. Tribunale di Firenze, sez. lav., sentenza n. 419 del 27 aprile 2012;
13. Nota spese.

Napoli, li 5 febbraio 2014

I difensori delegati *ex art. 417-bis c.p.c.*

dott.ssa Mariarosaria Papa



dott. Antonio Arciprete



CONTRO